

**Regolamento per la certificazione dell'agricoltura biologica e l'uso del marchio**

- Art. 1 - Scopo e campo di applicazione**
- Art. 2 - Richiesta di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione**
- Art. 3 - Modalità di controllo e certificazione**
- Art. 4 - Modifiche ed estensioni della certificazione**
- Art. 5 - Rinuncia alla certificazione**
- Art. 6 - Non conformità e sanzioni**
- Art. 7 - Licenza**
- Art. 8 - Registrazione e gestione dei reclami da parte dell'operatore**
- Art. 9 - Ricorsi e reclami**
- Art. 10 - Uso dei documenti della certificazione e del marchio QC**
- Art. 11 - Pubblicazioni**
- Art. 12 - Riservatezza**
- Art. 13 - Condizioni economiche**
- Art. 14 - Modifiche alle norme di produzione ed al regolamento**

**DEFINIZIONI**

La definizione dei termini utilizzati nel presente Regolamento è data dalle norme UNI CEI EN 45011, UNI EN ISO 9000 e dalle varie normative di riferimento. In particolare si riportano le seguenti definizioni.

- **Certificazione di conformità:** atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara, con ragionevole attendibilità, che un determinato prodotto o processo produttivo è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.  
I documenti della certificazione sono i seguenti:  
ATTESTATO DI IDONEITA' AZIENDALE, è la dichiarazione rilasciata dall'OdC che indica per quali produzioni l'operatore è soggetto a controllo;  
CERTIFICATO DI CONFORMITA', è il documento emesso dall'OdC, con scadenza compresa tra 12 e 18 mesi, che elenca singolarmente i prodotti per i quali l'operatore è autorizzato a rilasciare dichiarazioni di conformità;  
AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DI ETICHETTE, costituisce variante del certificato di conformità ed è emessa dall'OdC quando un prodotto viene dichiarato conforme tramite diciture riportate sull'etichetta;  
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA', sono documenti emessi dall'operatore al quale l'OdC ha rilasciato un certificato di conformità o un'autorizzazione alla stampa di etichette e debbono rispondere ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050;  
DOCUMENTI DI TRANSAZIONE, sono emessi dall'OdC all'esito di specifica richiesta dell'operatore, in riferimento ad uno specifico lotto di produzione e previa verifica della conformità dello stesso.
- **Licenza** (per la certificazione): documento emesso conformemente alle regole di un sistema di certificazione, mediante il quale un organismo di certificazione accorda il diritto di utilizzare certificati e marchi di conformità per un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole del relativo schema di certificazione.
- **Marchio di conformità:** marchio depositato, applicato conformemente alle regole di un sistema di certificazione, indicante che, con sufficiente certezza, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica norma o ad altro documento normativo.
- **Organismo di certificazione:** organismo che effettua la certificazione di conformità.
- **Operatore:** persona, ente, società, organismo, impresa o parte di essa, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni di responsabilità all'interno di un'azienda.
- **Prodotto:** risultato di attività o di processi.
- **Sistema di controllo e certificazione:** sistema con sue regole procedurali e gestionali, che effettua la certificazione di conformità.
- **Unità produttiva:** sede in cui si esercitano le attività collegate alla produzione alla quale si applicano le normative oggetto di richiesta di certificazione.

**Art. 1 – Scopo e campo di applicazione**

Il presente regolamento specifica i requisiti generali e le prescrizioni che gli operatori si obbligano a rispettare al fine di ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 834/07 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità QC, organo rappresentativo delle parti significativamente coinvolte nelle politiche e nei principi riguardanti il contenuto e il funzionamento del sistema certificazione, sorveglia sulla corretta applicazione del presente regolamento.

**Art. 2 – Richiesta di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione**

La richiesta di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione QC può essere presentata, senza alcuna limitazione o discriminazione, da qualsiasi operatore che produca uno dei seguenti prodotti conformemente al Reg. CEE 834/07:

- 1) i prodotti agricoli, vegetali ed animali non trasformati;
- 2) i prodotti agricoli, vegetali ed animali trasformati destinati all'alimentazione umana;
- 3) i mangimi, i mangimi composti per gli animali e le materie prime per i mangimi.

La richiesta di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione QC deve essere inviata alla sede nazionale di QC, oppure, ove presenti, può essere inoltrata tramite le strutture operative regionali di QC.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di riconoscimento legalmente valido del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- copia della Notifica Attività con Metodo Biologico, completa dell'evidenza dell'invio all'Autorità Regionale competente;
- attestazione dell'avvenuto pagamento della quota prevista nel tariffario;

nonché ogni ulteriore documentazione che QC riterrà opportuna in relazione alle caratteristiche generali dell'azienda.

Verificata la correttezza e la completezza della richiesta di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione, QC attiverà le procedure per l'effettuazione della valutazione iniziale. Qualora l'operatore non allegni alla richiesta l'importo dovuto, QC riterrà che egli abbia rinunciato ad ottenere l'assoggettamento. Alorché l'operatore, in epoca successiva all'assoggettamento, non rispetti gli impegni economici per il servizio prestato nei confronti di QC, nei modi e nei termini stabiliti dal tariffario, questi ha facoltà di interrompere unilateralmente il servizio di controllo.

Con la sottoscrizione della richiesta di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione QC, l'operatore si obbliga a:

- assumersi ogni responsabilità relativa alle attività esercitate;
- assoggettarsi al regime di controllo previsto dalla norma per la certificazione, rispettare la normativa di riferimento e le prescrizioni di QC;
- accettare, in caso di non conformità, le sanzioni previste nel presente regolamento;
- comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella richiesta di assoggettamento e quelle inerenti le attività assoggettate;

- dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, compresi i soggetti designati dagli enti che autorizzano o accreditano l'attività svolta da QC, ai luoghi di magazzinaggio, di produzione e di lavorazione, nonché ai registri e ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'attività di valutazione;
- consentire al personale incaricato dei controlli, il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi;
- prestare al personale incaricato dei controlli, la più ampia e fattiva collaborazione e comunicare ogni informazione utile;
- consentire che QC si serva di strutture esterne per l'effettuazione delle attività di ispezione e di prova, prestando il suo consenso al subappalto delle dette attività;
- comunicare a QC tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione;
- comunicare eventuali procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto e/o servizio;
- cessare ogni uso dei documenti di certificazione a seguito di revoca o annullamento degli stessi;
- inviare nei termini il Programma Annuale di Produzione ed ogni successiva variazione, nonché ogni altra documentazione prevista;
- rispettare gli obblighi finanziari e amministrativi connessi con l'attività di controllo.

Qualora le attività di valutazione consentano di ritenere l'operatore idoneo, QC attesterà la conformità iniziale dell'azienda con relativa comunicazione scritta.

### **Art. 3 – Modalità di controllo e certificazione**

All'esito positivo dell'istruttoria della richiesta di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione QC, l'operatore deve sottoscrivere il contratto per l'erogazione del relativo servizio al quale è allegato il presente regolamento e l'estratto del tariffario applicato all'operatore stesso. L'accettazione della richiesta di assoggettamento obbliga l'operatore a mantenere la conformità ai requisiti di certificazione.

Durante la successiva fase di sorveglianza l'operatore deve rispettare ogni obbligo assunto in fase di assoggettamento, in particolare:

- comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta nelle attività assoggettate;
- garantire il libero accesso a tutte le aree valutate ed alla relativa documentazione;
- permettere il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi;
- effettuare una efficace gestione dei reclami;
- attuare le azioni correttive.

Le visite ispettive eseguite presso le strutture gestite dall'operatore sono eseguite da tecnici ispettori designati da QC con l'ausilio di eventuali osservatori. L'operatore può proporre per giustificati motivi la ricusazione del tecnico ispettore designato. Le modalità di effettuazione delle visite ispettive possono anche prevedere l'assenza del preavviso.

Nella fase di sorveglianza QC dispone le attività di valutazione conformemente alle procedure ed in funzione del rischio associato all'operatore, all'esito delle quali verrà periodicamente rivalutata l'idoneità dell'operatore e la conformità aziendale. Le relative comunicazioni all'operatore verranno effettuate qualora si verificino variazioni della conformità aziendale e/o dello stato di certificazione, negli altri casi farà fede il contenuto dei documenti di valutazione.

### **Art. 4 – Modifiche ed estensioni della certificazione**

Nel caso in cui l'operatore proceda ad attuare modifiche rispetto a quanto comunicato con la richiesta di assoggettamento, o con le successive integrazioni, dovrà informarne tempestivamente QC e non distribuire prodotti certificati nel caso in cui le modifiche stesse richiedano valutazioni aggiuntive da parte di QC.

### **Art. 5 – Rinuncia alla certificazione**

L'operatore controllato può rinunciare ad avvalersi delle attività di certificazione svolte da QC nei seguenti casi:

- alla periodica scadenza del contratto, dandone formale disdetta nel rispetto del termine di preavviso ivi previsto;
- a seguito di variazione delle norme cogenti di produzione;
- non accettazione delle eventuali modifiche del presente Regolamento per la Certificazione;
- non accettazione delle variazioni tariffarie apportate da QC.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), la comunicazione di rinuncia deve essere inviata dall'operatore alla Sede Nazionale di QC entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono intervenute o sono state comunicate le variazioni. La rinuncia da parte dell'operatore di avvalersi delle attività di certificazione svolte da QC, comporta comunque il pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto nel tariffario.

A seguito della rinuncia alla certificazione, l'operatore ha l'obbligo di:

- restituire a QC gli originali dei documenti della certificazione ricevuti;
- non utilizzare, nemmeno in copia e/o riproduzione, i documenti della certificazione rilasciati da QC;
- eliminare ogni marchio o riferimento a QC dalla carta intestata e dalla documentazione tecnica e pubblicitaria;
- non apporre alcun riferimento al sistema di certificazione QC nei prodotti e nei relativi imballi;
- dare notizia ai committenti della rinuncia con la stessa modalità utilizzate per comunicare l'avvenuta certificazione.

A seguito della rinuncia l'operatore è contestualmente cancellato dall'elenco degli operatori controllati da QC e questi ne darà notizia alle competenti autorità.

### **Art. 6 – Non conformità e sanzioni**

#### 1. Non conformità

Sulla base della normativa comunitaria, il sistema di controllo e certificazione QC prevede due livelli principali di non conformità, graduati rispetto alla possibilità di incidere o meno sulla certificazione e sulle conformità delle aree sottoposte a certificazione: irregolarità (minore) ed infrazione (maggiore). Ognuna delle dette non conformità prevede a sua volta due livelli secondari di gravità: lieve ed importante.

#### 1.1 Irregolarità

Consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le irregolarità lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano carenza e le seconde mancanza dei requisiti prescritti.

#### 1.2 Infrazione

Consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla normativa di riferimento, vuoi per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, vuoi per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le infrazioni lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano reversibilità e le seconde definitività della situazione determinatasi.

### 2. Aree di controllo

E' possibile definire due livelli di aree di controllo in cui si possono verificare le suddette non conformità: quello operativo, nei confronti del mercato, e quello contrattuale, nei confronti di QC.

#### 2.1. Livello operativo

area documentale,  
area della produzione agricola,  
area della produzione zootecnica,  
area della trasformazione,

area dell'importazione,  
area delle specifiche di prodotto e dell'etichettatura.

## 2.2. Livello contrattuale

area del mancato rispetto delle sanzioni,  
area della recidiva.

## 3. Sanzioni

Ai livelli di non conformità precedentemente indicati, nell'ambito delle aree di controllo come sopra individuate, fanno seguito i cinque livelli di sanzione appresso descritti, la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo. Nell'ambito delle due categorie di non conformità, in base al livello di gravità ed al criterio della gradualità vengono applicati i seguenti provvedimenti: richiamo, diffida, soppressione delle indicazioni di conformità, sospensione della certificazione ed esclusione dell'operatore.

### 3.1 Richiamo

Si tratta di prescrizioni che non hanno efficacia sulla certificazione. Il provvedimento è emesso dal Responsabile Certificazione e la verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una diffida.

### 3.2 Diffida

Si tratta di prescrizioni che non hanno efficacia sulla certificazione a condizione che le stesse trovino soddisfazione entro i termini indicati. Il provvedimento è emesso dal Responsabile Certificazione e la verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente soppressione delle indicazioni di conformità.

### 3.3 Soppressione delle indicazioni di conformità

La soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti di uno o più lotti dei prodotti interessati dalla non conformità, qualsiasi indicazione della certificazione. Il provvedimento è emesso dal Responsabile Certificazione, la sua applicazione deve essere attestata documentalmente e successivamente verificata, unitamente alla relativa efficacia, in sede di visita ispettiva. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni di conformità comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente sospensione della certificazione.

### 3.4 Sospensione della certificazione

Consiste nella sospensione della certificazione di conformità, viene applicata nel caso in cui sia compromessa temporaneamente l'affidabilità dell'operatore controllato. La sospensione comporta l'automatica interruzione dell'emissione dei documenti della certificazione ed il divieto per l'operatore, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con le indicazioni riferite alla certificazione. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione e l'operatore deve continuare ad applicare le regole della certificazione anche nel periodo di sospensione. Il provvedimento è emesso dal Responsabile Certificazione e la verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e con le modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione della certificazione comporta normalmente l'esclusione dell'operatore.

### 3.5 Esclusione dell'operatore

Avviene nel caso di non conformità di gravità tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore nella gestione aziendale e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compresi i casi di mancato rispetto delle sanzioni e di recidiva. Il provvedimento è emesso normalmente dal Responsabile Certificazione e comporta l'immediata revoca dei documenti della certificazione.

## 4. Comunicazione delle non conformità

Qualora, a seguito del rilievo di una o più non conformità da parte delle competenti funzioni di QC, si renda necessario comminare le conseguenti sanzioni all'operatore, la comunicazione delle stesse sarà effettuata dal Responsabile Certificazione mediante lettera ordinaria nel caso di richiami o diffide e mediante fax o lettera raccomandata A/R in tutti gli altri casi.

QC comunica alle competenti autorità e, ove previsto, agli altri Organismi di Controllo, le non conformità rilevate e le relative sanzioni comminate.

## 5. Azioni correttive

Qualora a carico dell'operatore sottoposto a controllo vengano rilevate non conformità alle norme stabilite, egli dovrà attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi stabiliti e dovrà tempestivamente comunicarne l'attuazione a QC. Allo stesso modo l'operatore dovrà attuare ogni azione correttiva conseguente alla propria attività di controllo interno continuo.

### **Art. 7 – Licenza**

Qualora QC rilasci all'operatore un certificato di conformità o una autorizzazione alla stampa di etichette, quest'ultimo si obbliga ad emettere le relative dichiarazioni di conformità su licenza di QC nel rispetto anche delle seguenti prescrizioni:

1. il licenziatario deve informare immediatamente QC circa ogni variazione al proprio sistema produttivo che possa comportare una revisione del certificato di conformità o della autorizzazione alla stampa di etichette;
2. il licenziatario ha il diritto di rilasciare le dichiarazioni di conformità dei prodotti elencati nelle liste allegate al certificato di conformità o all'autorizzazione alla stampa di etichette;
3. il licenziatario si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni di conformità non corrette;
4. il licenziatario deve trasferire tempestivamente a QC i dati relativi ad ogni dichiarazione di conformità rilasciata;
5. il licenziatario si obbliga a mantenere una dettagliata lista di distribuzione, verificabile a semplice richiesta, dei clienti e dei prodotti in relazione ai quali rilascia dichiarazioni di conformità;
6. la licenza ad emettere le dichiarazioni di conformità da parte dell'operatore cessa con la rinuncia alla certificazione o con la notifica di provvedimenti sanzionatori a seguito del rilievo di non conformità o con la scadenza del certificato di conformità o dell'autorizzazione alla stampa di etichette;
7. in caso di cessazione della licenza il licenziatario non potrà rilasciare dichiarazioni di conformità e dovrà avvertire entro 5 (cinque) giorni i propri clienti, salva in ogni caso la facoltà riconosciuta a QC di rendere pubblica la notizia della cessazione stessa.

### **Art. 8 – Registrazione e gestione dei reclami da parte dell'operatore**

Gli operatori sottoposti a controllo hanno l'obbligo di tenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti e rendere disponibili a richiesta le relative registrazioni. Hanno altresì l'obbligo di effettuare il trattamento degli stessi, individuando ed attuando le conseguenti azioni correttive. L'evidenza delle azioni correttive attuate deve essere conservata.

### **Art. 9 – Ricorsi e reclami**

Gli operatori sottoposti a controllo possono presentare ricorso contro le decisioni sulla certificazione emesse da QC, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla sede nazionale di QC Villa Parigi, loc. Basciano, 53035 Monteriggioni (SI) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. E' in facoltà di QC chiedere all'operatore ogni documentazione ed informazione necessaria all'istruzione del ricorso.

La competenza per l'esame e la decisione finale sui ricorsi è del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di QC. Detto organo si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso, o della integrazione documentale richiesta, e potrà confermare, modificare o annullare la decisione impugnata.

I reclami nei confronti del servizio erogato da QC sono gestiti e decisi dal Responsabile Qualità entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento e l'esito viene successivamente comunicato al reclamante.

### **Art. 10 – Uso dei documenti della certificazione e del marchio QC**

I documenti della certificazione indicati nelle definizioni del presente documento possono essere utilizzati per fini commerciali dagli operatori a favore dei quali sono stati rilasciati. Essi non possono essere usati in modo da:

- essere ritenuti validi per prodotti non coperti da certificazione o per attività diverse da quelle per le quali sono stati rilasciati,
- indurre in errore il destinatario del prodotto, sia questo un intermediario o un consumatore finale;
- portare discredito a QC o fare dichiarazioni non corrette e autorizzate da questi,
- fare affermazioni in riferimento a scopi diversi per i quali sono stati rilasciati.

Il marchio QC è registrato presso l'U.I.B.M. e le sue caratteristiche tecniche sono riportate nella relativa documentazione. L'operatore è autorizzato ad utilizzare il marchio QC limitatamente alla certificazione di prodotto ottenuta e secondo le indicazioni riportate nei successivi punti.

#### 10.1. Criteri per l'uso del marchio

Il marchio QC può essere utilizzato dalle aziende sottoposte al controllo che sono risultate conformi. L'uso del marchio è facoltativo, tuttavia l'operatore che intenda valersene deve rispettare il presente regolamento ed ogni disposizione connessa.

Il marchio QC può essere apposto su etichette e confezioni, materiale di cancelleria, materiale pubblicitario e pubblicazioni, a lato o assieme ai propri marchi registrati o distintivi. In tutti i casi un campione del materiale recante il marchio QC deve essere inviato a QC stessa, a semplice richiesta, per la necessaria preventiva approvazione.

L'eventuale uso del marchio QC su un qualsiasi materiale deve consentire di identificare chiaramente la natura dei prodotti sottoposti a controllo e deve evitare di far intendere che possa essere riferito anche ad altri prodotti non controllati, ma citati nello stesso materiale.

Qualora il marchio QC venga utilizzato insieme a quello di Sincert (o di altri enti che accreditano QC), debbono essere rispettate le relative prescrizioni e non deve lasciarsi intendere che il marchio di accreditamento riguardi la certificazione.

#### 10.2. Ingrandimenti, riduzioni e colore

Il marchio QC può essere ingrandito o ridotto uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni. Il colore ufficiale del marchio QC è la tonalità di rosso identificata dal Pantone 201U. Gli operatori possono tuttavia riprodurre il marchio in qualsiasi colore uniforme o in bianco e nero. Eventuali soluzioni diverse devono essere preventivamente autorizzate da QC.

Le informazioni grafiche relative al marchio di QC possono essere richieste alla sede nazionale QC, oppure possono essere scaricate dal sito Internet di QC [www.qcsrl.it](http://www.qcsrl.it).

#### 10.3. Cessazione dell'uso del marchio

L'operatore deve cessare l'utilizzo del marchio QC qualora:

- abbia rinunciato alla certificazione;
- siano state rilevate non conformità e comminate sanzioni che incidono sull'uso del marchio;
- siano state emanate modifiche alle regole del sistema di certificazione e l'operatore abbia omesso di applicarle;
- sia stato riscontrato un utilizzo non corretto dei documenti della certificazione.

Qualora ad un operatore venga ritirata la conformità relativamente a uno dei suoi prodotti, questi, limitatamente a quanto utilizzato in riferimento al prodotto non conforme, dovrà sospendere immediatamente l'uso del marchio e la distribuzione dei materiali che lo riproducono (etichette, confezioni, documenti, materiale pubblicitario, ecc.).

Qualora invece un operatore esca dal sistema di controllo QC, per cambio di organismo di controllo o per esclusione dal sistema di controllo, deve sospendere immediatamente l'uso del marchio e la distribuzione dei materiali che lo riproducono (etichette, confezioni, documenti, materiale pubblicitario, ecc.) e deve consegnare a QC tutto il materiale riportante il marchio in suo possesso.

### **Art. 11 – Pubblicazioni**

QC pubblica e mantiene aggiornato l'elenco degli operatori certificati e dei relativi prodotti. Tale elenco è disponibile al pubblico presso la sede nazionale o presso le strutture organizzative regionali di QC.

### **Art. 12 – Riservatezza**

Le informazioni contenute nei documenti acquisiti da QC per lo svolgimento dell'attività di controllo hanno carattere riservato e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 13 – Condizioni economiche**

Le tariffe relative al servizio di controllo prestato da QC sono approvate dall'Alta Direzione e sono riportate nel tariffario allegato al contratto per il controllo e la certificazione bio. Esse possono variare in qualsiasi momento e le relative variazioni sono comunicate in forma scritta agli operatori. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di variazione delle tariffe, gli operatori hanno diritto di rinunciare, con comunicazione scritta da inviare alla sede nazionale, ad avvalersi dei servizi di QC. In assenza di comunicazione scritta le variazioni tariffarie si intendono accettate dall'operatore. Nel periodo di preavviso sono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

L'operatore deve pagare il corrispettivo per il servizio di controllo QC nei modi e nei termini stabiliti dal tariffario. In caso di ritardo nel pagamento, salva la corresponsione degli interessi moratori di legge ed ogni diritto per il recupero del credito, QC ha facoltà di interrompere unilateralmente il servizio di controllo e certificazione mediante semplice comunicazione scritta di risoluzione del contratto.

### **Art. 14 – Modifiche alle norme di produzione e al regolamento**

Nel caso in cui siano apportate da QC modifiche alle norme di produzione ed al presente Regolamento, questi si impegna a darne tempestiva comunicazione agli operatori sottoposti al suo controllo.

Gli operatori assoggettati a QC sono tenuti a recepire le modifiche nei modi e nei tempi prescritti, salvo che abbiano contestualmente comunicato in forma scritta alla sede nazionale QC la rinuncia alla certificazione.

PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_  
Firma e Timbro del Titolare della Notifica (operatore)

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma e Timbro Q Certificazioni S.r.l.